

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Antonio Valori, Componenti; dal dott. Paolo Fabbricatore, Rappresentante AIA, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 5 febbraio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (calciatore della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA (nota n. 3559/320pf08-09/SP/blp dell'8.1.2009)

Con provvedimento in data 8.1.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Cristiano Doni (calciatore della Atalanta Bergamasca Calcio SpA), per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, e la Atalanta Bergamasca Calcio SpA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS;

All'inizio della riunione odierna, il deferito Cristiano Doni, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Cristiano Doni ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24 CGS (“pena base ammenda di € 30.000,00 ridotta a € 20.000,00, ulteriormente ridotta a € 15.000,00 di ammenda”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) al Sig. Cristiano Doni.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

In ordine al deferimento dell'Atalanta Bergamasca Calcio SpA, la Commissione osserva che aveva tratto le mosse dal fatto che il calciatore Cristiano Doni, al termine della gara del Campionato di Calcio di Serie A, Chievo Verona-Atalanta del 19 ottobre 2008, aveva rivolto ai tifosi della squadra avversaria il gesto del “dito medio alzato”.

Tale comportamento, che aveva avuto risalto sugli organi di informazione, oltre a risultare documentalmente provato dai filmati relativi alla gara, era stato ammesso dal calciatore Doni, il quale si era giustificato deducendo l'esistenza di pesanti insulti alla propria famiglia che gli erano stati rivolti da alcuni tifosi e che lo avevano indotto a reagire.

In epoca successiva il calciatore si è scusato per il comportamento tenuto che sarebbe stato determinato da un momento di tensione e di forte stress agonistico.

L'Atalanta Bergamasca Calcio SpA ha fatto pervenire a questa Commissione le deduzioni a difesa, con le quali ha chiesto il rigetto del deferimento, sul presupposto dell'inesistenza della responsabilità oggettiva.

All'udienza di discussione del deferimento, la Procura federale, riaffermata la responsabilità oggettiva della suddetta Società, ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad € 30.000,00.

L'Atalanta Bergamasca Calcio SpA, a mezzo del proprio difensore, si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo nelle richieste ivi formulate.

In questo contesto sussiste la responsabilità contestata alla Società, così come prevista dall'art. 4 comma 2 CGS.

Sanzione equa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 24 comma 2 CGS, risulta quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA PETRACHI (Direttore sportivo della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PISA CALCIO SpA (nota n. 2703/639pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)

Il deferimento

Con provvedimento del 20.11.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Soc. Pisa, per violazione dell'art. 5 CGS, nonché la Soc. Pisa per violazione degli artt. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, innanzitutto, si eccepisce l'improcedibilità del deferimento e, in secondo luogo, si rileva che le dichiarazioni del Petrachi sarebbero di non particolare gravità.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 sia per il Petrachi sia per la Soc. Pisa.

È comparso altresì il difensore della Soc. Pisa, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rilevato che le indagini si sono concluse tempestivamente, osserva che le dichiarazioni del Petrachi rilasciate a organi di informazione al termine della gara Grosseto-Pisa del 27.10.2007 sono censurabili, in quanto travalicano il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione della onorabilità di altri tesserati.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Petrachi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, visto l'art. 5 n. 6 CGS, tenuto conto della portata delle espressioni e anche in considerazione del tempo trascorso dal momento della violazione, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione sia a Gianluca Petrachi sia alla Soc. Pisa Calcio SpA.

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (calciatore della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 2698/824pf07-08/SP/blp del 5.12.2008)

Il deferimento

Con provvedimento del 5 dicembre 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Alessandro Pellicori, calciatore, tesserato della US Avellino Spa, per aver rilasciato a vari quotidiani e anche nel corso di un'intervista televisiva, dichiarazioni lesive della reputazione dell'allenatore del Cesena Signor Fabrizio Castori. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il deferimento del Signor Alessandro Pellicori per i suddetti comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all'art. 5, comma 1 e 4, CGS con il conseguente deferimento della U.S. Avellino Spa, per responsabilità oggettiva a causa dei fatti ascritti al proprio tesserato, ai sensi dell'art. 4 comma 2, e dell'art. 5 comma 2, CGS.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 per il Signor Alessandro Pellicori e dell'ammenda per la US Avelino Spa di € 6.000,00.

E' comparso altresì il difensore del Signor Alessandro Pellicori e della US Avellino Spa, il quale ha pregiudizialmente eccepito l'improcedibilità del deferimento per decorrenza del termine previsto dall'art. 32, comma 11, CGS. Secondo il suddetto legale la Procura Federale non avrebbe concluso le indagini nei termini previsti dal CGS e inoltre avrebbe comunicato il deferimento agli incolpati solo in epoca posteriore all'inizio della successiva stagione sportiva.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l'eccezione pregiudiziale formulata dal legale dei deferiti non può essere accolta perché la Procura Federale ha terminato le indagini entro il 30 giugno 2008 e i deferiti non hanno fornito alcuna prova contraria a quanto dichiarato dalla Procura. Inoltre, l'art. 32 del CGS non impone un obbligo di comunicazione del deferimento agli incolpati entro alcun termine perentorio.

Nel merito si osserva che i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, riguardano alcune dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Alessandro Pellicori e pubblicate da alcuni quotidiani e riprese anche sul sito internet www.avellinofans.net.

Tutte le dichiarazioni contengono giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione dell'allenatore Signor Fabrizio Castori, che travalicano il diritto di critica.

In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare oltre ogni ragionevole dubbio che il comportamento posto in essere da parte dal Signor Alessandro Pellicori risulta essere contrario a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 4, CGS, con la conseguente responsabilità oggettiva per l'US Avellino SpA a causa dei fatti ascritti al proprio tesserato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, CGS.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) sia al Signor Alessandro Pellicori, sia alla US Avellino SpA.

(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CRISCI (Presidente della Soc. FC Pro Vasto Srl) E DELLA SOCIETA' FC PRO VASTO Srl (nota n. 3634/043pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 12.1.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione

- il Sig. Crisci Domenico – Presidente della società Pro Vasto Srl - per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 94 *ter*, comma 11, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini consentiti al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con delibera prott. 60/CAE del 20.2.2008 e 63/CAE del 20.2.2008;
- la società Pro Vasto Srl, ai sensi degli artt. 2, comma 4, CGS e 94 *ter*, comma 11, delle NOIF, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che con delibere della Commissione Accordi Economici presso la LND prott. 60/CAE e 63/CAE, comunicate ai deferiti con note del 27.2.2008 e ricevute dalla Società in data 3.3.2008 – e successivamente passate in giudicato come da C.U. n. 27/D della Commissione Vertenze economiche del 29.05.2008 - era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma € 2.550,00 in favore del calciatore Marco D'Argenio e della somma di € 2.300,00 in favore del calciatore Alessandro Marzuoli.

Tuttavia la stessa società non aveva ottemperato al pagamento nei successivi 30 giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i deferiti facevano pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale rilevavano che il Comunicato della Commissione Vertenze Economiche del 29.5.2008 – a mezzo del quale erano stati respinti i due ricorsi presentati dalla stessa società contro le due citate delibere della Commissione Accordi Economici - era stato loro inoltrato con lettera raccomandata del 09.6.2008 ricevuta in data 14.6.2008.

Orbene, in data 12.7.2008, la stessa società aveva provveduto al pagamento delle predette somme mediante due assegni circolari intestati e consegnati ai due giocatori e questi ultimi avevano provveduto a sottoscrivere le relative liberatorie.

Pertanto, essendo i suddetti pagamenti intervenuti prima della scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 *ter* delle NOIF, i deferiti chiedevano il proscioglimento in ordine alla contestata violazione.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi otto del

Sig. Crisci Domenico e della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell'ammenda di € 1.500,00 per la Società.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene non fondato il presente deferimento.

A tal proposito occorre ricordare che l'art. 94 ter delle NOIF così dispone "...Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva..."

Ciò posto, e venendo al caso di specie, con delibere della Commissione Accordi Economici presso la LND prott. 60/CAE e 63/CAE, comunicate ai deferiti con note del 27.2.2008 e ricevute dalla società in data 03.3.2008, era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma € 2.550,00 in favore del calciatore Marco D'Argenio e della somma di € 2.300,00 in favore del calciatore Alessandro Marzuoli.

Successivamente, la stessa società, con due distinti ricorsi, aveva impugnato le predette delibere avanti la Commissione Vertenze Economiche e quest'ultima aveva respinto gli stessi gravami.

La comunicazione della predetta decisione - tramite il Comunicato Ufficiale n. 27/D del 29.5.2008 - è avvenuta con lettera raccomandata A.R. del 09.6.2008, ricevuta dalla società deferita il successivo 14.6.2008.

Pertanto è proprio dalla data del 14.6.2008 che decorreva per la società il termine utile di 30 giorni per provvedere al pagamento delle somme ingiunte, atteso che in caso di impugnazione lo stesso termine decorre dalla comunicazione della decisione dell'Organo d'Appello.

Orbene, dalla documentazione depositata dalla società deferita risulta che tali pagamenti sono avvenuti in data 12.7.2008, giorno in cui la stessa società aveva provveduto a consegnare al calciatore Marco D'Argenio un assegno circolare di € 2.550,00 e al calciatore Marzuoli Alessandro un assegno circolare di € 2.300,00 e gli stessi calciatori avevano sottoscritto le relative liberatorie.

Pertanto, risulta evidente che la Società deferita ha provveduto tempestivamente - e cioè entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter delle NOIF, termine decorrente nel caso di specie dal ricevimento della comunicazione della decisione dell'Organo di Appello - al pagamento delle somme ingiunte

Ne deriva che, allo stato degli atti, non sussistono le contestate violazioni e conseguentemente il deferimento deve essere rigettato.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MALATESTA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA' ASD BOJANO (nota n. 3621/040pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 12.1.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione

- il Sig. Malatesta Antonio – all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Bojano - per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 94 *ter*, comma 11, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini consentiti al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con delibera prot 67/78 del 5.4.2008, comunicata alle parti con nota del 16.4.2008 e ricevuta dalla medesima società in data 22.4.2008;
- la società ASD Bojano, ai sensi degli artt. 2, comma 4, CGS e 94 *ter*, comma 11, delle NOIF, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che con delibera del Collegio Arbitrale presso la LND prot n. 67/78 del 5.4.2008 era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma € 4.537,50 in favore dell'allenatore Pasquale Logarzo.

Tale delibera era stata comunicata alla società deferita con nota del 16.04.2008, ricevuta il successivo 22.4.2008, ma la stessa società non aveva ottemperato al pagamento nei successivi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la società deferita faceva pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale, dando atto di aver ricevuto la suddetta comunicazione in data 22.4.2008, deduceva che il pagamento della somma dovuta al Sig. Pasquale Logarzo era avvenuto in data 14.5.2008, mediante bonifico bancario, come da ricevuta allegata in atti.

Di tale pagamento era altresì a conoscenza il Comitato Regionale Molise della FIGC, a cui la Società deferita aveva inoltrato comunicazione dell'avvenuto pagamento.

Pertanto, essendo il suddetto pagamento intervenuto ben prima della scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 *ter* delle NOIF, la società deferita chiedeva il proscioglimento in ordine alla contestata violazione.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene non fondato il presente deferimento.

Difatti, dalla documentazione in atti, risulta che la delibera del Collegio Arbitrale presso la LND prot n. 67/78 del 5.4.2008 – a mezzo della quale era stato ingiunto alla società deferita di provvedere al pagamento della somma € 4.537,50 in favore dell'allenatore Pasquale Logarzo - era stata comunicata alla società deferita con nota del 16.4.2008, ricevuta il successivo 22.4.2008, come peraltro ammesso dalla medesima società nella propria memoria difensiva.

Orbene, dalla documentazione depositata dalla società deferita, risulta che quest'ultima ha provveduto tempestivamente – e cioè entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 *ter* delle NOIF, termine decorrente dal ricevimento della comunicazione - al pagamento della somma ingiunta di € 4.537,50 mediante bonifico bancario – sul conto corrente del Sig. Pasquale Logarzo – effettuato in data 14.5.2008 e ricevuto in data 16.5.2008, come risulta dalla ricevuta bancaria allegata alla memoria difensiva.

Ne deriva che, allo stato degli atti, non sussistono le contestate violazioni e conseguentemente il deferimento deve essere rigettato.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 5 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete